

***Perché dobbiamo  
occuparci  
( preoccuparci )  
di diritto e  
legislazione  
Veterinaria ???***

***Perché  
queste  
si occupano  
di noi !!!!***



***Medicina Legale Veterinaria***


***Diritto Amministrativo***

***Diritto Sanitario***

***Diritto VETERINARIO***

***Diritto VETERINARIO  
INTERNAZIONALE***

# ***QUALI STRUMENTI***



# ***Università***



UMBERTO GASPARINI

APPUNTI DI  
**MEDICINA LEGALE VETERINARIA  
LEGISLAZIONE VETERINARIA  
E DEONTOLOGIA**

(Con la collaborazione di A. Petteni e P. Marinelli)

 SOCIETÀ EDITRICE  
**ESCULAPIO**

**1984**

**184**

**pagine**

**2008**


**410  
pagine**



CINZIA BENAZZI

# il regolamento di polizia veterinaria

approvato con DPR 8/2 /1954 n. 320  
integrato ed aggiornato al 31/12/1980



Dot. VITANTONIO PERRONE  
VETERINARIO COLLABORATORE

EDITRICE ESCULAPIO

BOLOGNA


PIETRO BENAZZI

IL REGOLAMENTO DI  
POLIZIA VETERINARIA

APPROVATO CON D.D.E. 8.2.1954, N. 120  
Assunto, integrato ed aggiornato al  
30 Giugno 2016

VOLUME I

A cura di  
Cinzia Benazzi e Gabriella Martini



PIETRO BENAZZI

IL REGOLAMENTO DI  
POLIZIA VETERINARIA

APPROVATO CON D.D.E. 8.2.1954, N. 120  
Assunto, integrato ed aggiornato al  
30 Giugno 2016

VOLUME I

A cura di  
Cinzia Benazzi e Gabriella Martini



PIETRO BENAZZI

IL REGOLAMENTO DI  
POLIZIA VETERINARIA

APPROVATO CON D.D.E. 8.2.1954, N. 120  
Assunto, integrato ed aggiornato al  
30 Giugno 2016

VOLUME I

A cura di  
Cinzia Benazzi e Gabriella Martini







***CRITICITA'***

***PLETORA  
NORMATIVA***

**Unione Europea**



**Comune**





Regolamento comunale

sulla tutela degli animali




## Quando il vizio di forma diventa un brutto vizio

di Daria Scarciglia\*

In passato è bastata qualche falla del meccanismo sanzionatorio per annullare, con la multa, anche la trasgressione. Ora la Cassazione ha stabilito un orientamento diverso: anche se la forma della sanzione non regge, la sostanza della violazione non può essere ignorata.

Lex veterinaria



- **E caratteristico di molte professioni - e quella veterinaria non fa eccezione - il dover operare avendo spesso una cognizione sommaria di tutti i limiti che la legge impone e a volte, pur nella consapevolezza che un approfondimento sarebbe opportuno, si è portati a contare sulla larghezza delle maglie del sistema sanzionatorio.**

Va detto che una certa cieca fiducia nella possibilità di ricorrere contro una qualsiasi sanzione (e vincere!) è stata nel tempo alimentata da una serie impressionante di sviste, errori, omissioni e imprecisioni nella compilazione dei verbali con cui vengono accertate le violazioni di legge, al punto che i ricorsi che ne scaturivano

trovavano regolare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento.

Il principio che conduce all'annullamento di una sanzione per vizio di forma mette in discussione la sussistenza stessa dell'infrazione, laddove non motivata in modo adeguato dall'atto amministrativo contenente la sanzione. In altre parole, se il verbale (o l'ordinanza) non contiene gli elementi di diritto che consentono di motivare la sanzione, **la violazione di legge non sussiste. E ciò indipendentemente dal fatto che quella violazione di legge ci sia stata o meno.**

Questo orientamento è stato largamente seguito dalla Corte di Cassazione, sebbene in contrasto con un altro di segno diametralmente opposto, secondo cui in un giudizio di opposizione ad un'ordinanza sanzionatoria l'oggetto del contendere è il rapporto sanzionatorio e non l'atto.

La conseguenza pratica di questo diverso orientamento è la cognizione piena del giudice, che può non limitarsi al vizio di forma dell'atto sanzionatorio, bensì svolgere la propria indagine circa gli elementi di fatto e di diritto che integrano la trasgressione ad una norma.

**A risolvere questo contrasto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite** che, con sentenza n. 1786/2010, ha affermato di preferire quest'ultimo orientamento. Si legge nella sentenza citata che "...I vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non

# ***ABROGAZIONI***

***- ESPLICITE***

***- IMPLICITE***



***CIRCOLARI***



***LINEE GUIDA***



***AMBIGUITA'***  
***DEFINIZIONI***





***Legge n. 281/91***  
***e***  
***normative regionali***

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

64.

SEDUTA DI MARTEDI 16 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		Annelli Lino (gruppo DC)	6
Bogi Giorgio, Presidente	3	Ardoli Rosella (gruppo PSI)	6
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		Bassi Molisani Franco (gruppo verde), <i>Me-</i>	
Finorrotti ed altri: Istituzione dell'esperto		icare	3, 8, 9, 11, 12, 13, 14
canico e socio Becchi, periti e polizia		Bruno Paolo, <i>Scrittore segretario di Stato per le</i>	
relative al possesso dei cani per non		<i>senza</i>	9, 9, 11, 12, 13, 14
battere il randagismo (50);		Mainardi Dava Anna (gruppo comunista)	
Tagliabue ed altri: Norme per la pulizia		PSI)	8
del randagismo e dell'inselvatichimento		Principi Annamaria (gruppo verde)	5, 9
dei cani e per favorire un corretto		Tagliabue Gianfranco (gruppo centro)	4
rapporto tra uomo, animale e ambiente			
(784);		<b>Votazione nominale:</b>	
Processi ed altri: Norme sul randagismo e a		Bogi Giorgio, Presidente	14
mirato negli animali domestici (2796)	3		
Bogi Giorgio, Presidente	3, 4, 8, 9, 10		
	11, 12, 13, 14		

sentano dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

2. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

*(È approvato.)*

Onorevole Procacci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Depo Articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Cani collettivi).*

1. Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi. Cane collettivo è quello che vive in un caseraggio, quantore o ricche in cui gruppi di persone dichiarano di accudire l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quanto altro necessario al suo benessere.

2. Tali cani devono possedere requisiti di sanità, essere sterilizzati, vaccinati e trattati con somministrazione antiparassitaria.

3. I cani di cui al comma 1 sono iscritti all'anagrafe canina e tassati con un collaudo che rimanda al gruppo di appartenenza. 2.01

**ANAMARA PROCACCI** Riprende un concetto a cui sono particolarmente affezionato, quello dei cani collettivi, adottati da una comunità: non mi dilungo sull'illustrazione di questo articolo aggiuntivo, il cui contenuto è collegi conosciuto da tempo.

**FRANCA BASSI MONTANARI**, *Risatore*. Per condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo, mi rimetto alla Commissione.

**PIRELLA DRUNO**, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per la verità, non comprendo appieno il significato dell'espressione « cane collettivo » anche perché per sua natura tale animale instaura un rapporto selezionale con un unico padrone. In ogni caso, esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Procacci 2. 01.

*(È respinto.)*

La lettura dell'articolo successivo.

**Art. 5.**

*(Competenze delle Regioni.)*

1. Le Regioni disciplinano con propria legge, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il collaudo al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore.

2. Le Regioni provvedono a determinare con propria legge, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei cani estranei alla costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le Regioni adottano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spinte le associazioni animaliste, proiezionistiche e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni e degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie volontarie zooliche che collaborano con le unità sanitarie locali.

# **CANI**

## **“LIBERALIZZATI”**

<b>Abbruzzo</b>	<b>cani di quartiere</b>
<b>Calabria</b>	“ “
<b>Campania</b>	“ “
<b>Lazio</b>	“ “
<b>Liguria</b>	“ “
<b>Puglia</b>	<b>cani collettivi</b>
<b>Sicilia</b>	<b>cani di caseggiato, rione o quartiere</b>

The background of the image is a pair of scales of justice, rendered in a light blue, semi-transparent style. The scales are centered and serve as a backdrop for the text.

***PRESENZA  
AI TAVOLI  
LEGISLATIVI***



# Caos leggi, troppe e scritte male

**La Supercoppa Lazio, Keita si chiama fuori contro la Juve ormai si è promesso ai bianconeri**  
Bernardini e De Bari nello Sport

**Mondiali di atleticaholt si infortuna nella gara d'addio, caduta e delusione nella staffetta**  
Mel nello Sport

**La stretta di Tripoli sulle Ong Msf abbandona i soccorsi in mare**  
Ue: «Sulle navi con le armi»  
Sara Menafra

## L'intervista **Nicola Lupo**

### «Istruttorie in commissione superficiali ormai conta solo la polemica politica»

to e  
altà  
il la-  
me-  
re un  
pro-  
qua-  
spon-  
con  
slato-  
nte il  
dica-  
l'Im-  
ea di  
sito  
me-  
lità  
eno  
i an-  
i ed  
i fuo-  
all'ul-  
no da  
turno  
blema  
resta  
pplica-  
punto  
alazzo  
'impo-

ROMA «Il vero problema è che le istruttorie sulle leggi svolte dalle Commissioni parlamentari troppo spesso sono fatte male o in modo svogliato».

Non la manda a dire il professor Nicola Lupo è professore ordinario di Diritto delle Assemblee Elettive alla Luiss di Roma, confermando in sostanza il progressivo deterioramento della qualità della nostra legislazione. Insomma, non poche leggi ma poco buone, ecco, questo sì.

**Professore, si spieghi meglio. Cosa vuol dire che le Commissioni lavorano male?**

«La Commissione parlamentare è il luogo dove la legge

nasce e viene esaminata con tempi adeguati da deputati o senatori che generalmente conoscono bene la materia sulla quale si legifera».

**E dunque?**

«Non è un segreto che spesso i lavori delle Commissioni non siano sufficientemente approfonditi. Magari non per

colpa dei singoli parlamentari o dei presidenti ma per scelte politiche. Tuttavia molto spesso la scarsa qualità delle nostre leggi nasce da questa stortura, dal peggioramento dell'istruttoria».

**Che cosa si può fare?**

«Ovviamente sarebbe bello se la politica affrontasse i temi per quelli che sono e non come trampolini sui quali fare propaganda o polemiche finì a se stesse. Se questo non è possibile sarebbe opportuno che i parlamentari studiasse e applicassero i consigli forniti dagli organismi delle Camere preposti alla buona scrittura delle leggi».

**Lo faranno?**



**PARLA IL PROFESSORE DI DIRITTO DELLE ASSEMBLEE ALLA LUISS**

«Ne dubito». Ritiene normale che l'80% della legislazione italiana nasca su iniziativa del governo?

«Sì, a me pare un dato fisiologico. D'altra parte se i partiti non trovano un accordo su una riforma dei regolamenti è quasi inevitabile che il governo ricorra al voto di fiducia sui provvedimenti più importanti».

**In Italia si producono parecchie leggi ma poi se ne applicano poche. E' davvero così?**

«Solo in parte. Bisogna dire che negli ultimi anni il livello di applicazione delle leggi è migliorato. Si stanno producendo molte leggi autoapplicative il che però comporta una loro maggiore complicità perché devono essere molto dettagliate».

D.Pir.



**<http://www.normattiva.it/>**



***Qualifiche  
professionali  
-  
VETERINARI  
UFFICIALI***

***L'autorità competente  
può nominare  
veterinari ufficiali  
soltanto i veterinari che  
hanno superato un  
esame attestante che  
soddisfano i requisiti di  
cui al punto 2***

***a) normativa nazionale  
e comunitaria in  
materia di sanità  
pubblica veterinaria,  
sicurezza alimentare,  
salute e benessere  
degli animali e  
sostanze  
farmaceutiche***

***Non è infrequente che Veterinari Comunali e liberi professionisti si trovino in imbarazzo nell'applicazione di misure di Polizia Veterinaria ....***

***Le difficoltà non sono di natura strettamente tecnica ma piuttosto connesse alla corretta interpretazione di leggi, decreti, ordinanze e circolari che abrogano precedenti disposizioni, modificano o innovano la materia creando, a volte, perplessità anche nei più attenti e preparati professionisti.***

***E' questo un inconveniente che va preso nella dovuta considerazione atteso che il moderno veterinario .... va sempre più nettamente caratterizzandosi come quella di un tecnico addetto ad importanti funzioni di sanità pubblica attraverso azioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, dettate e disciplinate da precise norme di diritto.***

***Egli nella sua attività quotidiana deve infatti adempiere ad atti ufficiali la cui errata impostazione o inadempienza, oltre a causare pericolose falle nel sistema profilattico, può comportare dirette responsabilità anche in sede penale.***

**L. Bellani**



***Grazie per  
l'attenzione !***